

Codice deontologico del Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Il presente Codice Deontologico contiene i principi e le regole di comportamento professionale a cui il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva si deve attenere, in qualunque contesto egli operi, per garantire la qualità delle sue prestazioni e per tutelare il cittadino da abusi o carenze professionali.

Art.2

I Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva, siano essi liberi professionisti o dipendenti di Enti pubblici o privati, sono tenuti all'osservanza del presente Codice Deontologico.

Art.3

Ogni atto professionale o personale, anche se compiuto al di fuori dell'ambito lavorativo, che sia in contrasto con i principi qui di seguito indicati, verrà perseguito con le sanzioni disciplinari previste dallo Statuto dell'Associazione.

TITOLO II COMPITI E DOVERI DEL TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA

Art.4 – Obiettivi

L'intervento del Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva ha come fine lo sviluppo armonico delle competenze del soggetto con disturbo di sviluppo, tramite la realizzazione di condizioni in cui funzioni e abilità possano comparire ed evolvere malgrado le difficoltà di base; tale obiettivo deve essere perseguito attraverso lo svolgimento degli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuro-psicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo.

Art.5 - Oggetto

1. L'intervento del Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva è rivolto al soggetto in età evolutiva senza discriminazioni di età, di sesso, di condizione socio-economica, di nazionalità, di razza, di religione, di ideologia, e nel rispetto, comunque, della normativa vigente.

2. L'intervento del Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva può essere rivolto, oltre che alla persona, anche agli Enti o alle Istituzioni che ne richiedano la consulenza.

Art.6 - Aggiornamento professionale

Il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva è tenuto a mantenere la propria competenza professionale ai livelli ottimali impegnandosi, attraverso una formazione permanente, ad adeguare il proprio sapere al progresso della ricerca scientifica e professionale.

Art.7 - Ambiti professionali

Gli ambiti di intervento del Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva sono rivolti:

- a) alla prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, così come specificato dalle competenze previste dal Profilo Professionale (G.U. n. 61 del 4/3/97);
- b) alla didattica, in qualità di tutor per il tirocinio degli allievi terapisti, di docente delle discipline relative alla riabilitazione in età evolutiva, di relatore esperto della materia, di coordinatore tecnico-pratico di tirocinio dei corsi di Laurea di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva;
- c) alla ricerca scientifica;
- d) alla direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative.

a) - Intervento di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili - Il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva svolge in collaborazione con l'equipe multiprofessionale di Neuropsichiatria Infantile e con le altre discipline dell'area pediatrica interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili nelle aree della neuropsicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo. Egli attua interventi terapeutici e riabilitativi nei disturbi percettivo-motori, neurocognitivi e nei disturbi di simbolizzazione e di interazione del bambino sin dalla nascita.

b) - Docenza - Il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva è il docente elettivo delle discipline relative alla riabilitazione in età evolutiva necessarie alla formazione di base sia in ambito universitario che in ogni altra sede di riqualificazione e aggiornamento professionale. Il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva presta la propria opera per la supervisione, in qualità di tutor, al tirocinio degli allievi terapisti, offrendo loro un modello consono alla migliore qualità professionale in ottemperanza al presente Codice Deontologico; ricopre l'incarico di coordinatore tecnico-pratico e di tirocinio nei corsi di Laurea di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva, in quanto appartenente al più elevato livello formativo previsto dallo specifico profilo professionale (riferimento Allegato 2 – Classe delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione – D. M. 2 Aprile 2001 – pubbl. su G.U. n. 136 del 5 Giugno 2001), applicando un modello organizzativo che consenta il raggiungimento degli obiettivi previsti dal corso di studi.

c) - Ricerca scientifica - Il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva svolge attività di ricerca, con le finalità caratteristiche dell'intervento riabilitativo neuropsicomotorio in età evolutiva, rispettando i seguenti principi:

- nello svolgimento della ricerca deve essere mantenuto un comportamento individuale e professionale rispettoso dei diritti della persona, senza arrecare alcun danno alla salute;
- il consenso valido, esplicitato in forma scritta, con esauriente riferimento a tutte le informazioni ricevute, è la condizione preliminare indispensabile per l'espletamento della ricerca;
- la gestione dei dati clinici, nel rispetto delle norme di legge in tema di segreto e riservatezza nel trattamento dei dati personali, è subordinata al consenso di chi tutela i diritti del soggetto in età evolutiva, oggetto della ricerca, e della figura

giuridica responsabile della tenuta e conservazione della documentazione clinica;
- i tutori di ogni singola persona oggetto del programma di ricerca conservano il diritto ad interrompere la propria partecipazione in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di giustificazione.

d) - Direzione - Il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva può ricoprire posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità come, ad esempio, la direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di esperienza e autonomia gestionale ed organizzativa.

Art.8 - Atti professionali

L'esercizio della professione si realizza secondo un rapporto di dipendenza, in ambito pubblico o privato, oppure di tipo libero-professionale; esso si attua con riferimento ad una esplicita diagnosi medica. L'assunzione in carico del paziente nella gestione terapeutica avviene in piena autonomia, sulla base delle competenze ed in conformità all'insieme degli atti professionali peculiari del Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva. L'esercizio della professione si attua mediante i seguenti interventi: • partecipazione al processo diagnostico mediante strumenti valutativi finalizzati a mettere in evidenza il profilo del disturbo, le strategie di compenso, le modalità di scambio interattivo e l'area potenziale di sviluppo • individuazione ed elaborazione di programmi di prevenzione, terapia e riabilitazione volti al superamento del bisogno di salute del bambino con disabilità dello sviluppo

• documentazione e verifica della rispondenza della metodologia riabilitativa attuata secondo gli obiettivi di recupero funzionale e le caratteristiche proprie delle patologie, che si modificano in rapporto allo sviluppo •attuazione di procedure rivolte all'inserimento di soggetti portatori di disabilità neuropsicomotoria e cognitiva; collaborazione all'interno dell'equipe multiprofessionale con gli operatori scolastici per l'attuazione della prevenzione, della diagnosi funzionale e del profilo dinamico-funzionale del piano educativo individualizzato • interazione con la famiglia integrando le proposte terapeutiche con l'intervento educativo, al fine di portare il bambino a generalizzare e socializzare gli apprendimenti per poter attivare schemi di comportamento i più adeguati e/o funzionali possibili

Art. 9 – Cartella riabilitativa

La cartella riabilitativa è lo strumento fondamentale per la registrazione delle tipologie e delle metodiche di intervento, con attestazione della successione cronologica di ogni loro fase; ha la funzione di traccia di confronto e di verifica del lavoro svolto e degli obiettivi conseguiti; costituisce documentazione formale del trattamento espletato. Tale documento viene redatto e conservato in conformità alle disposizioni vigenti in tema di segreto professionale e di tutela della riservatezza dei dati personali.

TITOLO III RAPPORTI PROFESSIONALI

Art.10 - Abilitazione all'esercizio della professione

Il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva esercita l'attività professionale dopo il conseguimento del titolo di studio universitario abilitante. L'inosservanza della suddetta condizione costituisce esercizio abusivo della professione.

Art.11 - Segreto professionale

Il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva deve rispettare e mantenere il segreto in ordine ad ogni notizia riguardante le persone a cui l'intervento riabilitativo è indirizzato, non sussistendo alcuna occasione di deroga all'infuori di gravi e documentati motivi di ordine sociale e/o sanitario. La trasmissione di notizie segrete è limitato alla comunicazione indispensabile ai soggetti a loro volta tenuti all'obbligo di tutela del segreto.

Art.12 - Consenso informato

Il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva non può espletare alcun atto professionale senza un valido ed esplicito consenso dei tutori del paziente, conseguente ad una dettagliata informazione, adeguata alle capacità di comprensione ed ad ogni altro elemento utile a determinare la compiuta consapevolezza dei trattamenti da effettuare. Il consenso scritto, indicato nei casi di maggiore complessità, deve comprendere un'idonea documentazione dell'informazione somministrata e il rispetto dei tempi necessari ai tutori del paziente per meditare sulle alternative e su tutti gli elementi che formano oggetto del consenso. Il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva deve accertare la persistenza della continuità del consenso durante lo svolgimento delle cure ed attivarsi per ogni supplemento di informazione richiesto dai tutori del paziente, ponendo attenzione a non condurre alcun trattamento in mancanza di inequivocabile adesione al proseguimento delle cure o in presenza di esplicito rifiuto.

Art.13 - Rapporti con il paziente e con chi ne tutela i diritti

1. Il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva deve impostare il rapporto con la persona che si affida alle sue cure su una base di reciproca fiducia e di rispetto; è suo compito creare le condizioni entro le quali concretizzare il contratto di cura, mediante una idonea informazione al destinatario circa il programma di intervento e gli obiettivi.
2. I tutori del paziente hanno diritto di conoscere l'entità dell'eventuale onere economico a loro carico a fronte del trattamento e le sedi in cui esso verrà condotto.
3. L'onorario previsto per le prestazioni riabilitative in età evolutiva che si svolgono in ambiente libero - professionale deve essere adeguato all'impegno professionale e non deve essere inferiore ai livelli minimi stabiliti periodicamente dall'Associazione o dall'Ordine Professionale
4. Il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva può consigliare, motivandola esaurientemente, l'impostazione terapeutica a suo giudizio più consona alle esigenze del paziente senza obbligarvelo, provvedendo ad esporre le indicazioni e l'efficacia, fermo restando il dovere di garantire solo la qualità della

prestazione e non il risultato.

5. Il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva è tenuto a prestare il miglior trattamento disponibile alla persona in cura, nell'ambito della propria competenza professionale, ed ove necessario collaborare anche ad eventuali consulti di verifica del trattamento svolto con altri idonei professionisti.

6. Il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva deve limitare o interrompere la propria attività professionale ove intervengano fattori di salute che non gli consentano di esercitare in modo ottimale la propria professione, sia sotto il profilo dell'efficienza, sia sotto quello del decoro.

7. Il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva deve interrompere il trattamento riabilitativo qualora alla verifica non risulti sussistere il consenso della persona in cura o l'efficacia terapeutica; dovrà in tale ipotesi procedere alla rivalutazione delle linee di condotta ed al riottenimento del consenso del paziente.

Art.14 - Rapporti con i colleghi

1. Il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva ha l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo dell'Associazione o dell'Ordine Professionale le ipotesi di esercizio abusivo della professione di cui venga a conoscenza nell'espletamento della propria professione, ferme restando le disposizioni di Legge in merito all'obbligo di comunicazione all'Autorità Giudiziaria da parte degli esercenti le Professioni Sanitarie.

2. Il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva ha l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo dell'Associazione o dell'Ordine Professionale di ogni grave inosservanza dei principi etici rappresentati nel presente Codice di Deontologia da parte dei Colleghi di cui possa venire a conoscenza.

3. Il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva non deve con giudizi o atteggiamenti personali, né per alcun motivo, censurare o screditare un Collega; allo stesso modo è vietata ogni forma di concorrenza che non sia quella ispirata a principi di ottimizzazione qualitativa delle prestazioni, bensì attuata sottraendo pazienti o incarichi di cura ad altro Collega.

4. Se i tutori del paziente espongono la propria intenzione di cambiare Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva, il titolare del trattamento in atto dovrà agevolare il passaggio delle informazioni utili al nuovo professionista, salvo parere contrario dei tutori del paziente stesso, astenendosi da atteggiamenti di rivalsa o di non collaborazione.

5. Ove i tutori del paziente dovessero decidere di avvalersi del trattamento presso due o più Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva, dovranno essere chiaramente evitate le situazioni di incompatibilità o/e incongruenza tra i diversi metodi riabilitativi, con esplicitazione formale delle eventuali divergenze, da sottoporre, in caso di necessità di arbitrato, al parere del Consiglio Direttivo dell'Ordine Professionale.

6. Il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva che ritenga motivatamente esaurito il proprio compito per limiti di competenza, deve indirizzare il paziente, dopo adeguata informazione in merito, ad altro Collega.

7. I Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva che hanno maggiore competenza per anzianità professionale ed esperienza in ambiti terapeutici specifici, assumono la responsabilità della formazione degli allievi terapisti e dei Colleghi agli inizi del percorso professionale.

8. La condivisione tra Colleghi delle esperienze professionali e dei risultati di ricerca e di validazione terapeutica è obbligo del Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva e favorisce l'evoluzione e la promozione della Riabilitazione in età evolutiva.

Art.15 - Rapporti con altri professionisti

E' auspicabile che il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva, che opera in regime di rapporto di lavoro dipendente o come libero-professionista, favorisca i contatti interdisciplinari con altri professionisti avendo come fine il perseguimento del benessere del paziente e l'ottimizzazione del proprio livello qualitativo professionale. I rapporti con altri professionisti sono impostati sul rispetto reciproco, sulla correttezza di comportamento professionale in ogni caso nel rispetto del diritto del paziente alla discrezione ed al segreto.

Art.16 - Rapporti con altre Istituzioni

I contatti professionali tra il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva ed altri Servizi o Agenzie pubbliche o private sono regolati dai rispettivi contratti e regolamenti e nel rispetto delle norme di legge.

Art.17 - Rapporti con il pubblico

1. Il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva deve rispettare i principi sociali, morali e legali della Società in cui esercita, riconoscendo che il discostarsi da tali principi può incidere sulla fiducia della pubblica opinione nella competenza del Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva e della sua Professione.

2. Il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva è tenuto al rispetto ed alla tutela della dignità e del decoro della professione, evitando in qualsiasi modo di:

- a) esercitare atti e competenze non pertinenti alla propria figura professionale;
- b) subire condizionamenti professionali che ledano la propria autonomia ed il benessere del paziente;
- c) favorire l'esercizio abusivo della professione;
- d) collaborare con persone o Enti che praticano interventi illegali, inadeguati o coercitivi;
- e) ricevere compensi derivanti da speculazione commerciale, di qualsiasi natura e provenienza, che attengano al proprio ruolo ed ambito professionale; sono ammessi contributi economici diretti o indiretti finalizzati alla ricerca scientifica ed alla diffusione della cultura riabilitativa in età evolutiva;
- f) trasferire o indurre al trasferimento di pazienti tra diverse strutture terapeutiche a fine di lucro; g) attuare qualsiasi forma di pubblicità in contrasto con le norme vigenti.

TITOLO IV NORME DI ATTUAZIONE

Art.18

L'osservanza delle norme contenute nel presente Codice di Deontologia è compito di tutti i Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva, ed è sottoposta a

vigilanza da parte dell'Associazione o dell'Ordine Professionale nei termini consentiti dalla normativa vigente.

TITOLO V SANZIONI DISCIPLINARI

Art.19

Le sanzioni disciplinari previste per la violazione delle norme del presente Codice Deontologico sono: 1) l'ammonizione, che consiste nel diffidare l'interessato a non ricadere nella mancanza commessa; 2) la censura, che consiste in un dichiarazione di biasimo scritta;

3) la sospensione temporanea dall'Associazione, per un tempo definito da uno a sei mesi;

4) la radiazione, che consiste nell'espulsione definitiva dall'Associazione.

Contro di esse può essere presentato appello nei termini previsti dalla normativa di legge, mediante ricorso al Consiglio di disciplina dell'Associazione stessa

TITOLO VI NORMA TRANSITORIA

Art.20

E' prevista la possibilità di revisione di tutte o di una parte delle norme sopra elencate, in adeguamento alle specifiche esigenze professionali, più in generale a quelle sociali, nonché alla normativa vigente. Tale compito è di competenza del Consiglio Direttivo, che potrà incaricare una o più persone esperte o istituire una commissione temporanea.

Art.21

Modifiche al presente Codice Deontologico potranno essere proposte su istanza dell'Associazione e deliberate a maggioranza dal Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa.